

## **TI\_GERICHTE 60.2008.396 vom 24. April 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-04-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2008.396](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2008.396)

FR: TI\_GERICHTE 60.2008.396 du 24 avril 2009

IT: TI\_GERICHTE 60.2008.396 del 24 aprile 2009

### **Regeste**

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

### **Volltext**

Tessin Camera dei ricorsi penali 24.04.2009 60.2008.396 Tessin Camera dei ricorsi penali 24.04.2009 60.2008.396 Ticino Camera dei ricorsi penali 24.04.2009 60.2008.396

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

Incarto n. 60.2008.396 Lugano 24 aprile 2009 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 11.12.2008 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 13.12.2007 emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti (ABB \_\_\_\_\_), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP; richiamato lo scritto 7/9.1.2009 del procuratore pubblico, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Camera, non essendo stato interpellato nell'ambito della procedura di richiesta di indennità presentata all'Ufficio federale di giustizia, alla quale ha preso parte la Divisione della giustizia, e che l'istanza concerne soltanto il pregiudizio subito in Ticino; richiamato altresì lo scritto 12/14.1.2009 della Divisione della giustizia, che comunica di rimettersi, in generale, alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico, contestando in ogni modo la pretesa per perdita di guadagno, non avendo l'istante fornito alcun documento attestante una perdita di guadagno ed evidenziando inoltre, con riferimento alla richiesta di rifusione delle spese legali, che l'IVA non può essere risarcita, essendo l'istante domiciliato all'estero; che con scritto 21/22.1.2009 l'avv. PR 1 comunica, tra l'altro, di non opporsi al fatto che la nota professionale sia decurtata dell'IVA, allegando parimenti copia di uno scritto 13.11.2008 della Divisione di giustizia e copia di uno scritto datato 16.12.2008 dell'Ufficio federale di giustizia; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con scritto 2/3.5.2006 l'Ufficio federale di polizia, Ufficio Riciclaggio di Denaro MROS, in applicazione dell'art. 23 cpv. 4 LRD, ha segnalato al Ministero pubblico un caso di sospetto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305ter cpv. 2 CP da parte di IS 1, cittadino \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (AI 1); che il citato ufficio ha precisato che in data 28.4.2006 la " \_\_\_\_\_ " le ha trasmesso una segnalazione ai sensi dell'art. 305ter cpv. 2 CP: l'indiziato avrebbe caricato su una pagina internet degli annunci riguardanti la vendita di computer e di accessori a prezzi bassi e con tecnologia avanzata; i clienti, perlopiù cittadini \_\_\_\_\_ provenienti dalla \_\_\_\_\_, dovevano pagare anticipatamente il prezzo delle apparecchiature su un conto \_\_\_\_\_ intestato all'indiziato presso \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; sarebbe poi emerso che questo sito con le rispettive offerte fossero stati creati unicamente per truffare i clienti e incassare il denaro,

che per la maggior parte sarebbe stato prelevato da Bancomat \_\_\_\_\_ (cfr., nel dettaglio, AI 1); che il 5.5.2006 il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha ordinato l'arresto nazionale – annullato e sostituito il 18.7.2006 con un ordine di arresto internazionale (AI 11) – di IS 1 per titolo di truffa " per avere, a \_\_\_\_\_, e diverse località \_\_\_\_\_, nel periodo tra luglio 2005 ed aprile 2006, a scopo di indebito profitto, ripetutamente ingannato diverse persone residenti negli \_\_\_\_\_, facendo loro credere – contrariamente al vero – tramite annunci in internet, di essere un rivenditore di computer a prezzi vantaggiosi, chiedendo agli ignari potenziali clienti che lo contattavano di effettuare versamenti in anticipo su un conto postale da lui aperto presso la filiale \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, prelevando in seguito tramite sportelli elettronici in \_\_\_\_\_ (nella zona del lago di \_\_\_\_\_) il denaro giunto presso tale conto destinandolo a suoi scopi personali, senza peraltro inviare la merce ordinata dalle controparti, rendendosi altresì irreperibile, realizzando un indebito profitto di complessivi € 116'000.-- circa ", per bisogni dell'istruzione e per pericolo di fuga (AI 6); che il 10.11.2006 IS 1 è stato arrestato in \_\_\_\_\_ (AI 18), che il 15.2.2007 è stata concessa la sua estradizione (AI 37) e che il 27.2.2007 è giunto in Ticino (AI 40); che il medesimo giorno IS 1 è stato interrogato dalla polizia (AI 40) e il giorno successivo dal magistrato inquirente (AI 43); che al termine del suo interrogatorio 28.2.2007 il procuratore pubblico, in base alle risultanze istruttorie, ha disposto la sua immediata scarcerazione (AI 43 e AI 44); che il 2.3.2007 IS 1 è stato rimpatriato con volo aereo \_\_\_\_\_ (via \_\_\_\_\_) (AI 49); che con decisione 13.12.2007 il procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale aperto nei confronti di IS 1 per titolo di truffa e riciclaggio di denaro [ " (...), alla luce degli accertamenti esperiti, è da ritenersi che IS 1 non sia l'autore dei reati oggetto di indagine e che in concreto vi sia stato un abuso del suo passaporto da parte di terzo ignoto, che se ne è servito per legittimarsi e procedere all'apertura di un conto \_\_\_\_\_ sul quale fare poi confluire il provento indebito delle truffe commesse via Internet in danno di numerosi cittadini \_\_\_\_\_ (...) " (ABB \_\_\_\_\_, p. 2)]; che il 28.8.2008 IS 1 ha presentato un'istanza all'Ufficio federale di giustizia, facendo valere le seguenti poste di danno: CHF 4'113.-- per spese di patrocinio, CHF 22'000.-- per i 110 giorni di ingiusta incarcerazione subita (CHF 200.--/giorno) e CHF 7'467.-- per perdita di guadagno, oltre interessi (istanza 11.12.2008, p. 2/3); che con scritto 25.9.2008 l'Ufficio federale di giustizia ha proposto il riconoscimento di CHF 16'200.-- a titolo di torto morale, respingendo le altre pretese (istanza 11.12.2008, p. 3); che il 13.10.2008 IS 1 ha inoltrato la sua replica, riducendo la sua richiesta per torto morale a CHF 21'600.-- per l'ingiusta incarcerazione di 108 giorni sofferta in \_\_\_\_\_, oltre interessi, facendo valere inoltre delle pretese a titolo di perdita di guadagno limitatamente a presunti pregiudizi subiti all'estero e per spese legali inerenti a prestazioni svolte dal suo patrocinatore per le pretese fatte valere dinanzi all'Ufficio federale di giustizia (istanza 11.12.2008, p. 3 ss.); che ha altresì chiesto se sia ipotizzabile che la Divisione della giustizia possa trattare la domanda di risarcimento del pregiudizio patito in relazione al procedimento penale interno ticinese (copia scritto 28.10.2008 della Divisione della giustizia, doc. 8); che con scritto 28.10.2008 la Divisione della giustizia ha comunicato all'istante che, in applicazione dell'art. 319b cpv. 3 CPP, gli accordi tra le parti sul versamento di indennità sono giuridicamente validi solo se ratificati dalla Camera dei ricorsi penali, che " (...). Di conseguenza, siccome la Camera dei ricorsi penali dovrà occuparsi in ogni caso della questione, e alla luce della relativa semplicità della fattispecie, non reputiamo opportuno che la richiesta di indennità sia trattata dalla Divisione della giustizia ", invitandolo quindi " (...) a rivolgersi formalmente

alla Camera dei ricorsi penali per far valere la pretesa di risarcimento del danno (...) " (copia scritto 28.10.2008 della Divisione della giustizia, doc. 8; cfr. inoltre istanza 11.12.2008, p. 6); che con scritto 13.11.2008 la Divisione della giustizia ha comunicato all'Ufficio federale di giustizia di non opporsi all'aumento da CHF 16'200.-- a CHF 21'600.-- a titolo di risarcimento per torto morale e di non opporsi alla rifusione delle spese legali riguardo al patrocinio dinanzi all'Ufficio federale di giustizia nell'ambito della procedura di indennizzo (senza IVA), ritenendo nondimeno che IS 1 non avrebbe comprovato l'asserita perdita di guadagno riguardo all'attività lucrativa esercitata in \_\_\_\_\_ (copia scritto 13.11.2008 annesso allo scritto 21/22.1.2009 dell'avv. PR 1); che con scritto 16.12.2008 l'Ufficio federale di giustizia ha proposto di risarcire ad IS 1 CHF 21'600.-- a titolo di torto morale oltre interessi al 5% dal 28.8.2008 a proposito dei 108 giorni di detenzione estradizionali sofferti in \_\_\_\_\_ e CHF 2'623.-- " per la sua attività ", chiedendo all'avv. PR 1 di comunicargli entro il 31.1.2009 se accetta o meno la surriferita proposta (copia scritto 16.12.2008 annesso allo scritto 21/22.1.2009 dell'avv. PR 1); che con l'istanza in esame – presentata entro il termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale svizzero (interno ticinese), l'importo di CHF 2'444.24 per spese legali, CHF 333.-- per perdita di guadagno e CHF 400.-- per torto morale, oltre interessi; che considerato che le surriferite pretese si limitano al pregiudizio subito dall'istante nel Canton Ticino, le disposizioni di cui agli art. 317 ss. CPP appaiono, di principio, applicabili al caso in esame, indipendentemente dal fatto che l'istante abbia o meno accettato la proposta 16.12.2008 dell'Ufficio federale di giustizia che peraltro concerne il pregiudizio da lui subito all'estero; che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.); che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell'1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all'art. 15a cpv. 2 LAVv, in vigore dall'1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l'art. 8 TOA; che giusta l'art. 15a cpv. 2 LAVv per la determinazione dell'onorario l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità; che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; che, in altre parole, l'onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso; che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i

casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l'abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell'ambito dell'istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B\_194/2008 dell'11.8.2008, considerando 3.3.2)]; che in data 2.3.2007 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà, a seguito dell'istanza presentata il 28.2./1.3.2007 dal procuratore pubblico in nome e per conto di IS 1, ha deciso di confermare l'avv. PR 1 quale difensore d'ufficio di quest'ultimo a far tempo dal 28.2.2007, precisando parimenti che le spese della difesa, garantite dallo Stato, sono a carico dell'istante, salvo in caso di proscioglimento (decisione 2.3.2007, inc. Giar \_\_\_\_\_, AI 47); che – essendo stato emanato un decreto di abbandono nei suoi confronti – il qui istante ha, di principio, diritto di chiedere un'indennità per ingiusto procedimento; che l'istante postula la rifusione della nota professionale 11.12.2008 del suo difensore d'ufficio, avv. PR 1, di CHF 2'444.24 [di cui CHF 1'961.64 a titolo di onorario (circa 8 ore e 55 minuti a CHF 220.--/ora), CHF 217.-- di spese, CHF 165.60 di IVA e CHF 100.-- di esborsi (doc. A e doc. B annessi all'istanza 11.12.2008)]; che la surriferita nota professionale concerne prestazioni fornite dall'avv. PR 1 con le autorità ticinesi (colloqui e/o scambi epistolari con il procuratore pubblico, con il giudice dell'istruzione e dell'arresto e con la Divisione della giustizia), un colloquio con il legale \_\_\_\_\_ e la stesura della presente istanza (cfr. doc. B annesso all'istanza 11.12.2008); che la tariffa oraria e l'onorario esposti appaiono conformi ai suddetti principi; che le spese vengono riconosciute limitatamente a CHF 177.-- [CHF 50.-- (invece di 70.--) per l'apertura incarto; le spese telefoniche pari a CHF 20.-- non vengono riconosciute non apparendo giustificate e non essendo meglio specificate]; che viene inoltre rifiuto l'importo di CHF 100.-- a titolo di esborso [anticipo spese vive (cfr. doc. C annesso all'istanza 11.12.2008)], apparendo fondato; che non viene risarcita l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr. decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I., inc. 60.2000.292); che ad IS 1 va quindi rifiuto, a titolo di spese legali, l'importo di CHF 2'238.65 (di cui CHF 1'961.65 a titolo di onorario, CHF 177.-- di spese e CHF 100.-- di esborso); che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall'introduzione in data 11.12.2008 della presente istanza; che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “ tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione ” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “ danno patrimoniale, materiale ” e cioè del *lucrum cessans* e del *damnum emergens* in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422); che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)]; che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l'istante chiede la somma di CHF 333.--, oltre interessi, per perdita di guadagno " (...) per i cinque giorni passati in Ticino (...) " (istanza 11.12.2008); che con scritto 21/22.1.2009 l'avv. PR 1, con riferimento alle osservazioni 12/14.1.2009 della Divisione di giustizia, rileva di fare " (...) fatica a capire il rifiuto di riconoscere che il mio assistito, quand'era in Svizzera, non ha

evidentemente potuto conseguire reddito alcuno ossia ha subito una perdita di guadagno, che è peraltro tutt'altro che esorbitante " e che " spiace constatare che neppure si vuole riconoscere la difficoltà, per il mio assistito e per il sottoscritto, nell'esibire la pretesa documentazione " (scritto 21/22.1.2009); che l'istante non indica le modalità di calcolo per l'asserita perdita di guadagno di CHF 333.-- e non precisa nemmeno quale attività (dipendente o indipendente) svolgeva in quel periodo in \_\_\_\_\_; che l'istante avrebbe potuto e dovuto produrre un certificato di salario, un contratto di lavoro oppure un documento attestante il suo stipendio mensile rispettivamente attestante l'effettivo documento subito durante il periodo in cui è stato estradato in Svizzera (documenti peraltro facilmente trasmissibili via fax, considerato inoltre che l'avv. PR 1 ha avuto contatti con il legale \_\_\_\_\_ del suo assistito, cfr. doc. B annesso all'istanza 11.12.2008); che non comprova – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “ (...) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto ”] – l'esistenza dell'asserito danno; che non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall'art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell'8.3.2005); che – in queste circostanze – la sua richiesta di risarcimento di CHF 333.-- per perdita di guadagno va respinta non essendo sufficientemente comprovata; che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto; che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l'art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo; che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446); che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229); che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “ metodo bifasico ” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5); che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione; che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti); che l'allora Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000); giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111); che nella

seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato; che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica; che l'istante chiede la somma di CHF 400.-- (CHF 200.--/giorno), oltre interessi, per i due giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta nel Canton Ticino; che – come detto – il 10.11.2006 IS 1 è stato arrestato in \_\_\_\_\_, che il 15.2.2007 è stata concessa la sua estradizione e che il 27.2.2007 è giunto in Ticino; che è stato scarcerato il 28.2.2007 (AI 43 e AI 44); che il qui istante è stato quindi privato della libertà personale per complessivi centodieci giorni, di cui due giorni nel Canton Ticino; che gli viene pertanto assegnato il postulato importo di CHF 400.--, oltre interessi al 5% dal 28.2.2007, per i due giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta nel Canton Ticino, come richiesto; che ad IS 1 va di conseguenza rifiuto l'importo complessivo di CHF 2'638.65, di cui CHF 2'238.65 per spese legali oltre interessi al 5% dall'11.12.2008, e CHF 400.-- a titolo di torto morale oltre interessi al 5% dal 28.2.2007; che giusta l'art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l'indennità dell'accusato prosciolto e l'indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell'art. 14 LTG e nell'art. 17 LTG; che la tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 50.--. Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 13.12.2007 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti (ABB 165/2007/TT/TT), rifonderà ad IS 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'638.65, oltre interessi al 5% su CHF 400.-- dal 28.2.2007 e al 5% su CHF 2'238.65 dall'11.12.2008. 2. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in ragione di CHF 50.-- (cinquanta). 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell'oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF. 4. Intimazione: per conoscenza: Per la Camera dei ricorsi penali Il  
presidente  
La segretaria